



OSSERVATORIO  
WEALTH MGMT.

*di Morri Rossetti*

# Monthly Roundup

Dicembre 2022




### *Dicembre 2022*

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese

---

#### **Distribuzione riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017: applicazione regime transitorio**



La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022 ha affrontato il tema della distribuzione di riserve di utili formatesi prima del 31 dicembre 2017, con particolare riferimento al termine entro il quale possa essere applicato il "Regime Transitorio" previsto dall'art. 1 comma 1006 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).

In base al Regime transitorio, come noto, le distribuzioni di dividendi formatesi prima del 2018, ma deliberate entro il 31 dicembre 2022, possono beneficiare del più favorevole regime di tassazione vigente sino al 31 dicembre 2017 disposto dal D.M. 26 maggio 2017.

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 454 del 16 settembre 2022 ha concluso che anche se il comma 1006 di cui sopra parla, nel testo, solo di delibere di distribuzione avvenute entro il 31 dicembre 2022, il Regime transitorio deve

ritenersi applicabile solo laddove anche l'erogazione avvenga entro il 31 dicembre 2022.

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 torna indietro rispetto alla posizione presa nella risposta sopra citata e stabilisce che l'importante è che la delibera di distribuzione degli utili formatesi prima del 31 dicembre 2017, venga effettuata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in una data successiva.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che conta la delibera e non il momento in cui avverrà l'effettivo pagamento perché il diritto al dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione dei dividendi, in quanto è in quel momento che nasce il diritto di credito del socio nei confronti della società.

L'Amministrazione Finanziaria si riserva però il diritto di contestare le delibere di distribuzione simulate ossia quelle in cui alla delibera segue la successiva retrocessione del socio e la conseguente restituzione dei fondi ricevuti, in tutto o in parte, o le delibere di distribuzione in cui viene stabilito un pagamento del dividendo ultrannuale, in quanto questo darebbe luogo ad un'impropria estensione dell'applicazione del Regime Transitorio.

## **Investimenti in società di cartolarizzazione immobiliare: rientrano nella quota PIR?**



Con la risposta n. 577 del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti in società di cartolarizzazione immobiliare essendo costituiti da proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari e non da crediti di imprese target non possono essere convogliati tra gli investimenti qualificati di cui all’art. 13 bis, c. 2-bis, del D.L. 124/19 , potendo al più essere inclusi nella quota libera del 30% del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR.

L’Istante, una SICAF qualificata quale OICR PIR compliant , intendendo beneficiare dell’esenzione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria da parte dei propri azionisti, investiva in società di cartolarizzazione immobiliare, chiedendo se tali investimenti potessero essere inclusi tra gli “investimenti qualificati” e quindi rientrare nella c.d. “quota obbligatoria” ex art. 13bis, c. 2 - bis del decreto citato.

A parere dell’Istante, gli investimenti in società di cartolarizzazione immobiliare potevano rientrare tout court tra gli strumenti finanziari del c. 2bis dell’art. 13bis, dovendosi fare riferimento per individuare l’alveo degli strumenti ammissibili ai fini PIR, alla definizione contenuta nell’art. 1 TUF, ai sensi del quale sono prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di

investimento di natura finanziaria”, diversi dai depositi bancari e postali.

L’Agenzia delle Entrate, invece, ha fornito una ricostruzione differente. In particolare, in primis ha chiarito che gli investimenti in società di cartolarizzazione possono rientrare astrattamente nel paniere dei PIR alternativi, laddove il titolo sottostante l’operazione di cartolarizzazione sia rappresentato da crediti delle imprese obiettivo della misura agevolativa. A tal fine, ha richiamato la circ. n. 19/2021 ove era stato chiarito che tra gli investimenti qualificati rientrano anche quelli rappresentati da prestiti e crediti emessi da SPV di cartolarizzazione di crediti di imprese fiscalmente residenti in Italia, di imprese UE o in Stati SEE aventi una stabile organizzazione in Italia, valorizzando così il c.d. approccio look through.

Ciò posto, l’Agenzia ha affermato che perché i titoli emessi da società di cartolarizzazione possano entrare nella definizione di strumento finanziario di cui all’art. 13bis, c. 2.bis, è necessario guardare all’oggetto dell’investimento.

Dunque, laddove le notes emesse dalle società di cartolarizzazione siano costituite da crediti di imprese target, si verte nel campo di applicazione del c.2bis dell’art. 13bis. Se, invece, come nel caso di specie l’oggetto dell’investimento della società di cartolarizzazione è costituito da proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, mobili registrati e diritti reali immobiliari - posto che la norma cita quali strumenti illiquidi solo crediti e prestiti - tali proventi potranno essere ammessi soltanto nella quota libera, ma non potranno essere inclusi nella quota obbligatoria del 70%.

\* \* \*

## **"Regime impatriati" anche in continuità di impiego**



Con la risposta ad interpello n. 524 del 2022, l'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sui presupposti per beneficiare del c.d. "regime impatriati", chiarendo che al di fuori delle ipotesi di distacco all'estero del lavoratore ai fini dell'agevolazione non si richiede alcun requisito di discontinuità tra le attività svolte ante e post trasferimento in Italia.

La pronuncia di prassi, riguarda un cittadino italiano, residente nel Regno Unito, che dal 2015 svolge presso la Capogruppo inglese il ruolo di CEO, ricoprendo altresì cariche di amministratore di due controllate inglesi e della controllata italiana. Il Contribuente dichiarava nell'istanza che da settembre 2022, sarebbe stato assunto dalla controllata italiana con conseguente trasferimento in Italia, mantenendo le cariche amministrative già rivestite sotto la vigenza del precedente rapporto di lavoro estero.

L'Istante, chiariva poi, che presso il nuovo datore si occupa, oltre che degli incarichi amministrativi già in essere, anche di nuove e ulteriori mansioni, precisando che le attività svolte in origine presso la controllata italiana avevano avuto natura ancillare rispetto alla principale attività lavorativa svolta presso la Capogruppo estera. Ciò posto, domandava se, a decorrere dal periodo d'imposta 2023 potesse beneficiare del regime agevolativo ex art. 16 Dlgs. n. 147/2015.

L'Agenzia delle Entrate ("AdE"), nel rispondere al quesito, ha riconosciuto il diritto all'agevolazione per il Contribuente. Secondo l'Agenzia, infatti non osta al riconoscimento del beneficio il fatto che l'Istante sia stato assunto dalla controllata italiana presso la quale in precedenza ricopriva già il ruolo di amministratore, ovvero che lo stesso continui a mantenere le cariche amministrative precedentemente assunte presso le società del gruppo – compresa l'italiana - assunte in costanza del precedente rapporto di lavoro.

A tal fine, l'Agenzia ha richiamato la risoluzione n. 72/E del 2018, con la quale era stato precisato che la possibilità di accedere al regime impatriati, al ricorrere di tutte le altre condizioni, non è esclusa dal fatto che l'attività lavorativa sia prestata tra società che appartengono al medesimo gruppo.

L'Agenzia, inoltre, nella risposta in commento ha evidenziato che l'Istante non si era trasferito all'estero in posizione di distacco e quindi che non fosse necessario vagliare se il suo rientro in Italia fosse conseguenza della ordinaria scadenza del periodo di distacco e quindi in "sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa" ovvero "sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa".

Ne consegue, quindi, che l'Agenzia distingue tra i requisiti richiesti in caso di rientro in Italia dopo il periodo di distacco all'estero ovvero per altre ragioni. In particolare, solo in caso di rientro a seguito di distacco all'estero pare essere necessaria la discontinuità tra l'attività svolta dal lavoratore prima e dopo il trasferimento in Italia. Diversamente, quando il trasferimento è determinato "da altri elementi" ciò che rileva ai fini dell'agevolazione impatriati è che acquisita la residenza in Italia, l'Istante svolga effettivamente la propria attività nel territorio italiano.

\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

**Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti**  
*Responsabile Osservatorio Wealth Management*  
*([Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it](mailto:Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it))*

---

Linked 

Morri Rossetti



Osservatorio WM





Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

MorriRossetti.it  
Osservatorio-wealth.it